

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1612

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2007

Norme sulla nomina del Comandante generale della Guardia di Finanza

ONOREVOLI SENATORI. - Anche in considerazione della crisi che si è abbattuta recentemente sulla Guardia di finanza e del precedente costituito dalla nomina di un carabiniere a Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sembra opportuno approvare norme che stabiliscano che il Comandante generale della Guardia di finanza sia espressione di questo Corpo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Comandante generale della Guardia di finanza:

a) è scelto tra i generali di corpo d'armata del Corpo della Guardia di finanza che debbano rimanere in servizio per almeno due anni;

b) è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

